



SISTEMA PER L'AMMISSIONE DI MEMBRI E PARTNER ALLA RETE EURES

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/589

Aggiornamento 02.02.2023

Il documento è stato elaborato da Anpal – Divisione 5 – Ufficio di Coordinamento nazionale EURES, con il supporto di ANPAL Servizi - Piano Operativo rimodulato ANPAL Servizi 2017-2022, nell'ambito del Piano integrato cofinanziato con il Pon Fse Spao 2014-2020 a titolarità ANPAL.

Linea 3 – Governance e attuazione di politiche attive del lavoro, a partire dalle riforme in atto e adozione di indirizzi comuni sui servizi e le politiche del lavoro.

INDICE

PREMESSA	4
CAPO I Disposizioni generali	6
Art. 1. Normativa di riferimento	6
Art. 2. Definizioni.....	7
Art. 3. Campo di applicazione	8
Art. 4. Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze	8
CAPO II Criteri e requisiti per la presentazione delle istanze	9
Art. 5. Criteri minimi previsti dal Regolamento e criteri e requisiti nazionali	9
5.1 Criteri e requisiti nell'ambito della Prestazione di servizi	11
5.1.1. Requisiti generali di ammissibilità	11
5.1.2. Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi	12
5.1.4. Rinvio agli altri Membri o Partner.....	13
5.2 Criteri e requisiti nell'ambito della Partecipazione alla rete EURES.....	13
5.2.1. Trasmissione dei dati	13
5.2.2. Criteri di uniformità delle comunicazioni.....	14
5.2.3. Collaborazione con UCN e con i Line Managers	14
5.2.4. Requisiti professionali	14
5.2.5 Qualità e formazione del personale.....	16
5.2.6. Marchio EURES	16
CAPO III Processo per l'ammissione di Membri e Partner	16
Art. 6. Pubblicazione.....	16
Art. 7. Modalità e termini di presentazione delle istanze.....	16
7.1 Ammissione in via provvisoria	16
7.2 Ammissione a tempo indeterminato	17
7.3 Transizione da Partner a Membro	18
7.4 Ulteriori informazioni sulle istanze di ammissione	18
Art. 8. Diffida, sospensione e revoca dell'ammissione alla rete EURES in veste di Membro o Partner EURES.....	18
CAPO IV Obblighi e modalità di erogazione dei servizi da parte dei Membri e Partner della rete EURES..	19
Art. 9. Obblighi dei Membri e Partner	19
Art. 10. Modalità di erogazione dei servizi (a titolo gratuito od oneroso)	20
Art. 11. Monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati.....	20
CAPO V Disposizioni transitorie e finali	21
Art. 12. Trattamento dei dati personali	21

PREMESSA

Il 13 aprile 2016 è stato emanato il **Regolamento (UE) 2016/589** del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito Regolamento) “Relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013”. Il Regolamento è entrato in vigore a maggio dello stesso anno.

Obiettivi del Regolamento sono **l'ampliamento della Rete EURES**, con criteri di piena trasparenza, uno **staff di qualità elevata**, un maggiore e più efficiente **sistema di scambio di dati** e, infine, **l'integrazione del servizio EURES in un ampio catalogo di servizi** (politiche attive).

Si ritiene necessario uniformare l'applicazione della **corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro**, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Si procede, pertanto, a **ricostituire e riorganizzare la rete EURES** alla luce del quadro normativo riveduto **al fine di rafforzarla ulteriormente**, ri-definendo anche le funzioni e le responsabilità dei diversi soggetti che ne fanno parte.

A tal fine il Regolamento sostituisce il quadro normativo relativo a EURES, di cui al capo II del Regolamento (UE) n. 2011/492 e alla Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione **ridefinendo**, tra l'altro, **la composizione della rete EURES** (Art. 7 del Regolamento).

L'emergere di vari tipi di servizi per l'impiego indica la necessità di uno sforzo comune da parte della Commissione europea e degli Stati membri per l'ampliamento della **rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi di reclutamento all'interno della stessa**. Tale ampliamento viene considerato utile al fine del raggiungimento di **vantaggi sociali, economici e finanziari** e della promozione di forme innovative di apprendimento e cooperazione, anche in materia di **norme di qualità per le offerte di lavoro e di servizi di sostegno** a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliero, nonché di una maggiore **efficienza della prestazione di servizi**, attraverso l'agevolazione dei partenariati, il rafforzamento della **complementarità e il miglioramento della qualità**. Ulteriore obiettivo è la condivisione di **offerte e domande di lavoro e curriculum vitae (CV)** da parte di membri e partner pubblici e privati per aumentare la quota di mercato della rete EURES e un'offerta di **servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro** più capillare e diversificata.

Il Regolamento attribuisce a ciascuno **Stato membro, per il tramite dell'Ufficio di coordinamento nazionale (d'ora in avanti UCN)** nominato ai sensi dell'art. 9, la **competenza** e definisce l'**obbligo di istituire, entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammettere alla rete EURES ulteriori soggetti come Membri e Partner (diversi dagli SPI), monitorare le loro attività e verificare il rispetto del diritto applicabile nell'attuare il Regolamento e, se necessario, revocare le ammissioni** (Art. 11 del Regolamento).

La **Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2017/1255** definisce il Modello che gli Stati Membri devono utilizzare per descrivere i loro sistemi di ammissione dei Membri (diversi dagli SPI) e dei Partner EURES da istituirsi a norma del Regolamento.

L'ammissione è soggetta ai **criteri minimi comuni definiti nell'Allegato I del Regolamento** stesso, al fine di garantire la **trasparenza e la parità di trattamento** al momento dell'adesione alla rete EURES.

Uno degli obiettivi della rete EURES è sostenere una mobilità del lavoro equa e volontaria all'interno dell'Unione e, pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell'ammettere i soggetti nella rete EURES includono, altresì, l'**obbligo di impegnarsi a rispettare pienamente le norme vigenti in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge**, compreso il principio di non discriminazione.

In base al Regolamento, gli Stati membri, per il tramite dell'UCN, possono **revocare l'ammissione** qualora un'organizzazione cessa di soddisfare i criteri in base ai quali è stata ammessa. È possibile, inoltre, **rifiutare o revocare l'ammissione** dei soggetti che violano le norme in materia di lavoro e le disposizioni di legge, in particolare quelle riguardanti la retribuzione e le condizioni di lavoro. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale competente è tenuto a informare l'Ufficio di Coordinamento Europeo, il quale inoltra l'informazione agli altri UCN.

Gli Stati membri, per il tramite dell'UCN, hanno inoltre designato come Membri di EURES i Servizi Pubblici per l'Impiego (di seguito SPI) a livello nazionale, ugualmente sottoposti a tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento e al rispetto dei criteri minimi comuni previsti dall'Allegato I del Regolamento medesimo.

Gli Uffici di Coordinamento Nazionali adottano **misure adeguate in relazione a tutti i soggetti della rete EURES che operano sul loro territorio**, conformemente al rispettivo diritto e prassi nazionali.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'Art. 11 del Regolamento e sulla base del Modello definito dalla Decisione di esecuzione, l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, presso cui è istituito l'Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES, ha approvato con **Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL del 23 maggio 2018, n. 20** il "Sistema per l'ammissione di Membri e Partner alla rete EURES ai sensi del Regolamento UE 2016/589" (di seguito il "Sistema").

A seguito dei primi anni di sperimentazione e del monitoraggio del Sistema, effettuato ai sensi dell'art. 3 del Sistema, nonché delle nuove indicazioni e toolkit elaborati nell'ambito del working group costituito nel 2020 dalla CE in accordo con il Gruppo di Coordinamento EURES a livello europeo, acquisiti anche i suggerimenti delle parti sociali, si è promossa una revisione del Sistema medesimo.

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1. Normativa di riferimento

Regolamento (UE) n. 2011/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione che ha istituito meccanismi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e di scambio di informazioni.

Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 “relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013”.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”, e in particolare gli articoli 4 “Agenzie per il lavoro” e 6 “Regimi particolari di autorizzazione” (di seguito “D.lgs. 276/2003”).

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e in particolare l'art. 12 “Accreditamento dei servizi per il lavoro” (di seguito “D.lgs.150/2015”).

Regolamento (UE) n. 2011/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione che ha istituito meccanismi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e di scambio di informazioni.

Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, n. 286.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione dell'11 luglio 2017 relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione dell'11 luglio 2017 relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES.

Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL del 23 maggio 2018, n. 20 di approvazione del "Sistema per l'ammissione di Membri e Partner alla rete EURES ai sensi del Regolamento UE 2016/589".

Art. 2. Definizioni

Ufficio di Coordinamento Europeo (UCE): nominato dalla Commissione Europea e istituito in seno all'Autorità europea per il Lavoro (ELA – European Labour Authority), è incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle attività previste dal Regolamento (UE) 589/2016.

Uffici di Coordinamento Nazionali (UCN): nominati dagli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del Regolamento nel rispettivo paese.

Servizi pubblici per l'impiego o SPI: organizzazioni degli Stati membri che fanno capo alle competenti istituzioni il cui compito è attuare politiche attive del lavoro ed erogare servizi per l'impiego di qualità nell'interesse pubblico: rientrano tra questi le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i.

Membro EURES: gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell'art. 10 del Regolamento e i soggetti ammessi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, alla rete EURES adempiendo a tutti i compiti di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo Regolamento.

Partner EURES: i soggetti ammessi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, alla rete EURES adempiendo a un massimo di due compiti di cui all'art. 12 comma 2 del medesimo Regolamento.

Line Manager: referente delle competenti strutture regionali in materia di servizi per il lavoro, per l'implementazione delle attività EURES a livello regionale, nel rispetto del programma di lavoro nazionale, di cui all'articolo 31 del Regolamento e di altri progetti e/o iniziative promosse a livello europeo e nazionale, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, n. 286.

Consulente EURES (EURES Adviser): operatore che ha concluso la formazione di base e la formazione più avanzata, quest'ultima di competenza dell'Ufficio di Coordinamento Europeo, abilitato a erogare tutti i servizi EURES.

Assistente EURES (EURES Assistant): operatore che ha concluso la formazione di base, erogata dall'UCN, abilitato a erogare servizi di prima informazione e assistenza.

Lavoratore frontaliere: un lavoratore che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale tale lavoratore rientra solitamente ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro: lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV.

Piattaforma informatica comune: l'infrastruttura informatica e le piattaforme correlate istituite a livello dell'Unione ai fini della trasparenza e della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Intermediazione: ai sensi D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. per intermediazione si intende l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili

e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

Sede operativa adibita a sportello: la struttura fisica individuata dai Membri e i Partner di EURES attraverso la quale i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda l'incontro delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Sportello on-line o sportello virtuale: può essere aggiuntivo rispetto alla sede operativa (fisica) adibita a sportello (per i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale/provinciale per i quali la normativa prevede l'obbligatorietà di almeno una sede operativa fisica) o essere l'unica modalità di contatto con gli utenti (lavoratori e datori di lavoro). Per l'accesso solitamente è prevista una registrazione o l'autenticazione dell'utente. Lo sportello virtuale consente ai lavoratori e ai datori di lavoro di ottenere, via web, tramite il computer, il proprio smartphone o tablet, informazioni di carattere generale, e/o assistenza per quanto riguarda l'incontro delle offerte e delle domande di lavoro e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente a quanto previsto dal Regolamento. Lo sportello può prevedere un assistente virtuale che fornisca le informazioni di carattere generale ma per gli altri servizi deve essere garantito il contatto diretto con gli operatori EURES, mediato attraverso alcuni strumenti di comunicazione on line come la chat o il voIP.

Art. 3. Campo di applicazione

Il presente Sistema rappresenta una revisione della prima versione del Sistema approvato dal CdA ANPAL con Delibera del 23 maggio 2018, n. 20, in attuazione del Regolamento, sul quale l'UCN effettuerà un costante monitoraggio e valutazione ai fini di un'eventuale ulteriore implementazione e/o revisione dello stesso.

Art. 4. Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

Possono presentare istanza di ammissione, con le modalità previste all'art. 7 del presente Sistema:

- a) Le Agenzie per il lavoro che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'Art. 4 (Agenzie per il lavoro) del D.lgs. n. 276/2003;
- b) I soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) del D.lgs. n. 276/2003;
- c) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, ai sensi dell'art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro), comma 1 e 3, del D.lgs. n. 150/2015, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accREDITamento;
- d) I seguenti soggetti previsti all'art. 6, del D.lgs. n. 276/2003:
 - le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, preferibilmente a livello regionale quali capofila di una eventuale rete di strutture locali coinvolte direttamente nell'erogazione dei servizi. Ove i servizi siano erogati da un soggetto diverso dall'istante i requisiti di cui agli articoli 5.1 e 5.2 del presente Sistema devono essere posseduti anche dal soggetto che eroga i servizi medesimi;
 - gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
 - le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari;

- le Associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i Patronati e gli Enti bilaterali (qualora ci sia accordo tra le parti datoriali e sindacali che li costituiscono).

CAPO II Criteri e requisiti per la presentazione delle istanze

Art. 5. Criteri minimi previsti dal Regolamento e criteri e requisiti nazionali

Ai fini dell'ammissibilità alla rete EURES, i soggetti di cui all'art. 4 del presente Sistema dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento, i criteri minimi comuni di cui all'Allegato I del Regolamento, come di seguito individuati e integrati con i criteri e i requisiti aggiuntivi necessari per una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e a una gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro in Italia.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento i Membri e i Partner devono essere in grado di svolgere i seguenti compiti (rispettivamente, tutti nel caso di Membri e fino ad un massimo di due nel caso di Partner):

- alimentare la disponibilità di offerte di lavoro a norma dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;
- alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV a norma dell'art. 17, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento;
- erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli artt. 23, 24 25, par.1, 26 e 27 Capo IV del Regolamento.

Al fine di una corretta applicazione delle norme che disciplinano le attività del mercato del lavoro in Italia e, in particolare, in considerazione del quadro autorizzativo previsto dalla normativa in materia, è necessario indicare quali siano i soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze in veste di Membri e Partner, anche in relazione allo svolgimento dei compiti individuati dal Regolamento.

Considerato che tra i compiti che il Regolamento individua all'art. 12 lettera c) rientra anche l'attività di intermediazione (**promozione e gestione dell'incontro domanda e offerta di lavoro**), ai fini del presente Sistema, i compiti alla lettera c) sono ulteriormente suddivisi come segue:

- compiti relativi ai servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro **che comportano attività di intermediazione** ai sensi del D.lgs. n. 276/2003;
- compiti relativi all'attività di informazione generale e specifica, rivolta ai lavoratori e ai datori di lavoro, **che non comporta attività di intermediazione** ai sensi del D.lgs. n. 276/2003.

I **Membri** devono essere in grado di svolgere **tutti i compiti**, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento.

In ragione di ciò possono presentare istanza in veste di Membri:

- le Agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'art. 4 (Agenzie per il lavoro), comma 1, lett. a) e c), del D.lgs. n. 276/2003;
- i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione), comma 1 lett. c), d), e) del D.lgs. n. 276/2003;

- i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione), comma 2 del D.lgs. n. 276/2003.

I **Partner**, a differenza dei Membri, possono essere ammessi per svolgere solo alcuni dei compiti di cui all'art. 12, comma 2 del Regolamento, come riportati sopra.

Ai sensi del Regolamento, è possibile presentare istanza in veste di Partner a condizione che il soggetto giustifichi debitamente di non poter svolgere l'intera gamma dei compiti per via delle sue dimensioni ridotte o limitate risorse finanziarie, della natura dei servizi forniti o della struttura organizzativa, compresa la sua natura di organizzazione senza scopo di lucro.

In ragione di ciò, i soggetti che rientrano nelle categorie ammesse a presentare istanza in veste di Membro, ai sensi del Regolamento e dall'Art. 4 del presente Sistema, potranno presentare istanza in veste di Partner solo producendo, in sede di presentazione dell'istanza, le adeguate giustificazioni suindicate.

Si possono distinguere **tre diverse categorie di soggetti ammissibili** alla presentazione dell'istanza **in veste di Partner**, in funzione della tipologia di compiti previsti dal Regolamento che ci si candida a svolgere all'interno della rete.

- 1) I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione), comma 1, lett. a), b), f), f-bis), del D.lgs. n. 276/2003.

I soggetti suindicati potranno presentare istanza in veste di Partner richiedendo di svolgere un massimo di due dei seguenti compiti:

- **tutti i compiti di cui alla lettera c) art.12 del Regolamento** associati a, o disgiunti da:
 - **il compito di cui alla lettera a) art.12 del Regolamento**
 - o
 - **il compito di cui alla lettera b) art.12 del Regolamento.**

- 2) I seguenti soggetti:

- le Agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'art. 4 (Agenzie per il lavoro), comma 1, lett. b), d) ed e), del D.lgs. n. 276/2003, nei limiti previsti dalla norma;
- i soggetti accreditati a livello regionale ai sensi dell'art. 12 (Accreditamento ai servizi per il lavoro), comma 1, del D.lgs. n. 150/2015, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accREDITamento;
- i soggetti autorizzati in base alla normativa vigente a livello regionale, ai sensi dell'art. 12 (AccREDITamento ai servizi per il lavoro), comma 3, del D.lgs. n. 150/2015, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accREDITamento.

I soggetti suindicati potranno presentare istanza in veste di Partner richiedendo di svolgere un massimo di due dei seguenti compiti:

- **il compito di cui alla lettera a) dell'art.12 del Regolamento**
- **il compito di cui alla lettera b) dell'art.12 del Regolamento**
- **il compito di cui alla lettera c.2), dell'art.12 del Regolamento, come distinto all'art.5 del presente Sistema.**

3) I soggetti non autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6, del D.lgs. n. 276/2003, di cui all'art. 4, lett. d) del presente Sistema.

I soggetti suindicati potranno presentare istanza in veste di Partner richiedendo di svolgere:

- **i compiti di cui alla lettera c.2), dell'art.12 del Regolamento, come distinto all'art.5 del presente Sistema.**

5.1 Criteri e requisiti nell'ambito della Prestazione di servizi

5.1.1. Requisiti generali di ammissibilità

a) criteri autorizzativi

In riferimento alla natura dei soggetti individuati come ammissibili di cui all'art. 4 del presente Sistema, **a esclusione dei soggetti di cui alla lettera d)**, sono applicati i seguenti specifici criteri autorizzativi:

- I soggetti devono, alla data della presentazione dell'istanza, non essere oggetto di provvedimento di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accREDITAMENTO nazionale/regionale.
- I soggetti devono essere presenti nel rispettivo Albo:
 - l'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.lgs.276/2003, per i soggetti di cui all'art. 4 lettere a) e b) del presente Sistema;
 - l'Albo nazionale dei soggetti accREDITATI a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs.150/2015, per i soggetti di cui all'art. 4 lettera c) del presente Sistema.

In caso di revoca del provvedimento di accREDITAMENTO e/o autorizzazione, intervenuta ad ammissione (in via provvisoria o a tempo indeterminato) avvenuta, il soggetto decade automaticamente dall'ammissione alla rete EURES. In caso di sospensione del provvedimento di accREDITAMENTO e/o di autorizzazione, l'ammissione alla rete EURES è sospesa.

b) criteri di aderenza a normative

I soggetti che presentano istanza all'atto dell'ammissione devono essere in regola con la normativa vigente applicabile e devono impegnarsi al momento dell'erogazione dei servizi a porre in essere meccanismi e procedure adeguate, onde verificare e assicurare:

- il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- la fornitura dei propri servizi a tutti gli utenti, persone o imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà all'inserimento lavorativo;
- la conformità, per il personale adibito all'erogazione dei servizi, dei contratti di tipo subordinato ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- il rispetto degli obblighi di natura fiscale;
- il rispetto del principio di gratuità delle attività e dei servizi di sostegno EURES svolti nei confronti dei lavoratori;

- il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2015 per quanto riguarda la partecipazione alla rete dei servizi per le politiche del lavoro e i servizi per coloro che si attivano nella ricerca del lavoro;
- l'osservanza delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a livello europeo e nazionale, e del divieto di indagine sulle opinioni di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 276/2003;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dei dati relativi alla comunicazione delle offerte di lavoro ai sensi dell'art. 9, del D.lgs. n. 276/2003.

5.1.2. Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi

I soggetti che presentano istanza devono dimostrare abilità e comprovata capacità di offrire i servizi, relativi ai compiti previsti dal Regolamento e dall'art. 5 del presente Sistema, in relazione ai quali ci si candida per l'ammissione alla rete EURES.

A dimostrazione delle abilità e capacità suindicate i soggetti ammissibili devono:

- fornire documentazione attestante l'offerta e le modalità di erogazione dei servizi che si dichiarano nell'istanza, con riferimento almeno ai due anni precedenti alla data di presentazione della medesima. Per i **soggetti ammissibili di cui alla lettera d) dell'art. 4 del presente Sistema**, la durata è ridotta a 1 anno;
- avere sedi in almeno un altro paese dell'Unione Europea o, in alternativa, avere corrispondenti partner in almeno un altro paese dell'Unione Europea che possano dimostrare esperienza (abilità e comprovata capacità) nell'offerta dei servizi oggetto dell'istanza di ammissione alla rete EURES;
- dimostrare, ove si dichiara nell'istanza di erogare servizi di selezione o ricollocazione, di aver realizzato o avere attivi progetti transnazionali in questi ambiti in altri paesi dell'Unione Europea. **In alternativa, ed esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera d) art. 4 del presente Sistema**, occorre dimostrare almeno la partecipazione attiva a reti o organizzazioni a livello europeo.

I soggetti che presentano istanza, dovranno entro un anno:

- adottare un Codice etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o una Carta dei servizi (in base alla normativa vigente), nel caso in cui non ne siano dotati, includendo la descrizione dei servizi relativi ai compiti svolti per la rete EURES;
- integrare il Codice etico o la Carta dei servizi eventualmente già esistenti, con la descrizione dei servizi relativi ai compiti svolti per la rete EURES.

5.1.3. Accessibilità canali

I soggetti che presentano istanza devono dimostrare capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili all'utenza.

È necessario disporre di **una pagina web di informazione** o di una Applicazione (App).

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES devono rendere disponibile sul sito web una sezione dedicata a EURES, con l'indicazione dei servizi e delle attività fornite, con link al "Portale EURES" europeo, così come provvedere, nel caso in cui siano presenti i portali di ricerca del lavoro gestiti direttamente, che questi indichino chiaramente il Portale EURES e a esso rinvii in modo facilmente accessibile e chiaro. Inoltre, dovrà essere presente un link che rinvii alla sezione EURES del portale ANPAL.

Deve essere presente nel sito web e/o nell'App, **ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera d) art. 4**, una sezione dedicata ad annunci di lavoro costantemente aggiornati e/o una sezione dedicata all'inserimento on line di candidature. L'accesso deve essere agevole allo staff EURES della stessa organizzazione.

Nel caso dei Membri e dei Partner ammessi alla rete EURES che erogano i servizi relativi ai compiti di cui all'art.12 lettera c) del Regolamento è richiesta la definizione, la pubblicizzazione e il rispetto di un orario minimo di contatto con il pubblico (in presenza/on line) non inferiore a 20 ore settimanali, assicurato dallo staff EURES.

I Membri e i Partner ammessi alla rete EURES che erogano i compiti di cui all'art. 5 lettera c.1) del presente Sistema devono avere almeno una sede operativa ammessa aperta al pubblico in presenza. **I Partner ammessi alla rete EURES che erogano i compiti di cui all'art.5 lettera c.2) del presente Sistema** possono erogare anche unicamente i servizi online. Per il contatto con il pubblico on line va identificato un canale telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica e/o una chat.

A tal fine in sede di istanza di ammissione, in via provvisoria e a tempo indeterminato, sarà necessario dichiarare in apposito modulo allegato (Allegato 1) all'istanza, l'elenco delle sedi operative aperte al pubblico sia nel caso di servizi offerti in presenza che on line e i dati identificativi degli operatori che si intendono destinare all'attività EURES.

L'orario di disponibilità del servizio EURES, le attività e i servizi erogati dallo staff EURES devono essere adeguatamente pubblicizzati, sul sito e su ogni canale utilizzato dal soggetto per la promozione.

Nei casi in cui è richiesta la disponibilità di almeno una sede operativa aperta al pubblico, nelle modalità sopra descritte, la sede deve disporre di locali adeguati alla normativa in materia di barriere architettoniche e accessibilità per i disabili.

5.1.4. Rinvio agli altri Membri o Partner

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES devono dimostrare capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri Membri o Partner della rete EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori, a livello nazionale ed europeo.

Tutti i soggetti ammessi devono assicurare tale rinvio inserendo nel proprio sito, nella sezione dedicata a EURES, note informative e link utili.

In particolare, **i Partner appartenenti ai soggetti ammessi di cui alla lettera d) art. 4** del presente Sistema devono essere in grado di indirizzare le richieste di fruizione dei servizi non erogati verso i Membri e Partner della rete EURES che li rendono disponibili.

5.2 Criteri e requisiti nell'ambito della partecipazione alla rete EURES

5.2.1. Trasmissione dei dati

I soggetti che presentano istanza devono assicurare la disponibilità di collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Portale ANPAL.

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES, **ad eccezione dei Partner che rientrano tra i soggetti ammessi di cui alla lettera d) art. 4** del presente Sistema, sono obbligati a conferire offerte e/o CV, secondo le indicazioni dell'UCN e i protocolli informatici concordati con l'Ufficio di Coordinamento Europeo, ai sensi del Regolamento e della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257.

Nel sito web deve essere presente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a livello europeo e nazionale, con una apposita sezione per il rilascio del consenso, da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al conferimento telematico dei dati all'UCN, prevedendo una scelta tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso in tutto o in parte ai propri dati. Deve essere prevista, inoltre, la possibilità che i destinatari dei servizi possano revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti.

Nel caso di **Partner appartenenti ai soggetti ammessi di cui alla lettera d)** art. 4 del presente Sistema deve essere comunque garantito il collegamento al Portale EURES e in particolare agli annunci di lavoro e all'inserimento delle candidature presenti sul portale.

Si deve garantire, inoltre, il conferimento dei dati e delle informazioni obbligatorie di cui all'art. 12, par. 6 del Regolamento e la gestione del loro trasferimento, in modo tempestivo e affidabile.

5.2.2. Criteri di uniformità delle comunicazioni

I Membri e i Partner ammessi alla rete EURES si impegnano a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza sia delle offerte e delle domande di lavoro sia per lo scambio di informazioni, secondo gli standard tecnici stabiliti dall'Ufficio di Coordinamento Europeo e/o dall'UCN, sulla base dei rispettivi compiti.

5.2.3. Rapporti con l'UCN e con i Line Manager

I Membri e i Partner ammessi alla rete EURES si attengono alle disposizioni e alle regole di funzionamento della rete EURES stabilite dall'UCN, che è responsabile del coordinamento delle attività a livello nazionale, ai sensi del Regolamento citato.

Tutti i soggetti ammessi si impegnano a contribuire alla programmazione delle attività della rete EURES, nonché a trasmettere all'UCN informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente alle modalità e alle tempistiche da questo stabilite.

Tutti i soggetti ammessi si impegnano, altresì, a coordinarsi con i Line Managers, per le attività della rete EURES sul territorio regionale di riferimento.

5.2.4. Requisiti professionali

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del presente Sistema, tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES devono garantire la disponibilità di risorse umane, da avviare alla formazione iniziale o avanzata in ambito EURES, adeguate ai servizi che dichiarano di essere in grado di offrire nell'istanza. In particolare:

- a) *dimensionamento organico*: i soggetti devono avere nel proprio organico e assegnare al servizio EURES almeno un operatore, per ciascuna sede operativa ammessa e aperta al pubblico o servizio on line, con i requisiti richiesti per l'erogazione di ciascuno dei servizi forniti. Gli operatori devono essere in numero tale da garantire l'erogazione dei

servizi stessi, compresa la copertura di disponibilità negli orari minimi di servizio definiti ed esposti in ogni sede aperta al pubblico e/o indicati sul sito web;

b) *competenze minime* richieste agli operatori per garantire il livello qualitativo di servizio richiesto:

esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività di orientamento professionale, servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro, sia in presenza sia online, e/o incontro domanda/offerta di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale (della durata minima di due anni per i consulenti EURES).

1. Per gli **Assistenti EURES**

- conoscenza della disciplina in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, previste dalla normativa vigente;
- conoscenza base della lingua francese, inglese o tedesca;
- conoscenza dei principali programmi informatici che comprendano la capacità di utilizzare gli applicativi informatici per la gestione di testi, fogli di calcolo, posta elettronica e internet.

2. Per i **Consulenti EURES**

- conoscenza della disciplina in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, previste dalla normativa vigente;
- conoscenza delle diverse forme contrattuali in materia di lavoro presenti nell'ordinamento italiano;
- conoscenza della lingua inglese a livello minimo B2 del Quadro comune europeo della conoscenza delle lingue;
- conoscenza dei principali programmi informatici che comprendano la capacità di utilizzare gli applicativi informatici per la gestione di testi, fogli di calcolo, posta elettronica, internet;
- conoscenza ed esperienza in attività di promozione e comunicazione.

Nel caso di erogazione di servizi a soggetti con disabilità, l'operatore deve avere anche competenze ed esperienze specifiche nell'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili, così come definito dalla normativa nazionale vigente.

Gli operatori che presentano i requisiti professionali di cui sopra, sono ammessi a svolgere il servizio EURES esclusivamente a seguito del completamento di un apposito percorso di formazione erogato dall'UCN (per gli Assistenti EURES) e, successivamente al precedente, dall'Ufficio di Coordinamento Europeo (per i Consulenti EURES), secondo le modalità e la tempistica da questi stabilite.

Eventuali Assistenti EURES formati dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale a partire dal 2016 e Consulenti EURES già formati secondo le modalità previste a livello comunitario, sono automaticamente ritenuti idonei.

I **Membri e i Partner che erogano il compito previsto alla lettera c.1)**, di cui all'art. 5 del presente Sistema, devono dotarsi di almeno un Consulente EURES, mentre i **Partner che svolgono esclusivamente i compiti di cui alle lettere a) e/o b) e c.2)**, di cui all'Art. 5 del presente Sistema, devono dotarsi di almeno un Assistente EURES.

5.2.5 Qualità e formazione del personale

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES si impegnano a garantire le seguenti condizioni di qualità in relazione al personale:

- consentire l'accesso del personale destinato a svolgere l'attività EURES ai moduli del programma comune di formazione di cui all'art. 8, par. 1, lettera a), punto iii del Regolamento, nonché alle eventuali ulteriori attività formative organizzate dall'UCN;
- favorire la predisposizione di apposite attività formative anche all'interno dell'organizzazione, in raccordo con il Line Manager di riferimento e l'UCN, per l'aggiornamento costante dello staff EURES sulle materie inerenti lo svolgimento dei servizi offerti.

5.2.6. Marchio EURES

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES si impegnano a utilizzare il "marchio EURES" solo per i servizi e le attività connessi alla rete EURES, ai sensi del Regolamento.

CAPO III Processo per l'ammissione di Membri e Partner

Art. 6. Pubblicazione

La delibera di approvazione del presente Sistema revisionato è pubblicata sul Portale dell'ANPAL, all'indirizzo www.anpal.gov.it, nella sezione dedicata alle delibere dell'ANPAL e nella sezione EURES.

Art. 7. Modalità e termini di presentazione delle istanze

7.1 Ammissione in via provvisoria

In sede di prima istanza i soggetti di cui all'art. 4 del presente Sistema potranno ottenere l'ammissione in via provvisoria.

Nelle more della predisposizione di modalità telematiche per la presentazione delle istanze di ammissione, queste possono essere presentate inviando la modulistica prevista in allegato al Presente Sistema, debitamente compilata, firmata, datata e corredata dalla documentazione richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata: divisione.5@pec.anpal.gov.it e, in copia, all'indirizzo e-mail: ammissioneeures@anpal.gov.it, all'attenzione dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES.

Ai fini del rilascio dell'ammissione in via provvisoria alla rete EURES i soggetti dovranno presentare l'istanza e le autocertificazioni in essa previste, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilate correttamente e complete degli allegati richiesti.

All'istanza di ammissione in via provvisoria dovrà essere apposta una marca da bollo dell'importo di 16,00 euro (art. 1, comma 591, L 147/13).

Salvo esito negativo, il procedimento di ammissione in via provvisoria si conclude nel termine di sessanta giorni di calendario dal ricevimento dell'istanza completa da parte dell'UCN, previa verifica del possesso dei requisiti autocertificati.

Decorsi i sessanta giorni di calendario, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini in caso di richiesta di integrazioni documentali utili al prosieguo dell'istruttoria, l'istanza si intende accolta.

In caso di istanza presentata da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro a livello regionale, l'UCN si coordina con il Line Manager per eventuali necessari approfondimenti in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990.

L'ammissione in via provvisoria ha la durata di due anni decorrenti dalla data dell'accoglimento della stessa da parte dell'UCN.

Nel corso dei due anni l'UCN si riserva di effettuare verifiche riguardo al possesso dei requisiti autocertificati e al corretto andamento dell'attività svolta.

Responsabile del procedimento è il Coordinatore Nazionale EURES.

7.2 Ammissione a tempo indeterminato

Decorsi due anni dall'ammissione in via provvisoria, entro i successivi novanta giorni di calendario i soggetti potranno richiedere l'ammissione a tempo indeterminato, per la medesima attività di Membro o Partner per la quale è stata fatta richiesta di ammissione in via provvisoria.

L'istanza di ammissione a tempo indeterminato andrà presentata con le stesse modalità previste per l'istanza di ammissione in via provvisoria, tramite la modulistica allegata al presente Sistema.

All'istanza di ammissione a tempo indeterminato dovrà essere apposta una marca da bollo dell'importo di 16,00 euro (art. 1, comma 591, L 147/13).

Salvo esito negativo, il procedimento di ammissione a tempo indeterminato si conclude nel termine di sessanta giorni di calendario dal ricevimento dell'istanza completa da parte dell'UCN, previa verifica del possesso dei requisiti autocertificati e della valutazione del corretto andamento dell'attività svolta nei due anni precedenti.

Decorsi sessanta giorni di calendario, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini in caso di richiesta di integrazioni documentali utili al prosieguo dell'istruttoria, l'istanza si intende accolta.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di calendario successivi alla scadenza dell'ammissione in via provvisoria, senza che sia stata presentata la nuova istanza di ammissione a tempo indeterminato, per la medesima attività di Membro o Partner per la quale è stata fatta richiesta di ammissione in via provvisoria, il soggetto decade automaticamente da tale possibilità. Un'eventuale successiva richiesta di ammissione a tempo indeterminato sarà considerata da ANPAL tardiva e irricevibile e il soggetto interessato dovrà presentare nuovamente istanza per l'ammissione in via provvisoria.

Responsabile del procedimento è il Coordinatore Nazionale EURES.

7.3 Transizione da Partner a Membro

Nel caso in cui un Partner già ammesso in via provvisoria o a tempo indeterminato alla rete EURES intenda modificare il suo status in quello di Membro dovrà presentare una nuova istanza di ammissione in via provvisoria, secondo le modalità e i termini previsti al precedente art. 7.1.

7.4 Ulteriori informazioni sulle istanze di ammissione

Le informazioni e le richieste di chiarimento in merito al presente Sistema di ammissione alla rete EURES possono essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: ammissioneures@anpal.gov.it

Le domande più frequenti sono trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul portale dell'ANPAL, nell'apposita sezione dedicata alla rete EURES Italia (www.anpal.gov.it/eures).

La modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione alla rete EURES è resa disponibile dall'UCN e pubblica nel portale Anpal, nell'apposita sezione dedicata alla rete EURES Italia (www.anpal.gov.it/eures).

Art. 8. Diffida, sospensione e revoca dell'ammissione alla rete EURES in veste di Membro o Partner EURES

In caso di circostanziate segnalazioni pervenute, di irregolarità riscontrate nell'esercizio delle verifiche e dei controlli effettuati sul corretto svolgimento delle attività, nonché nelle ipotesi di carenza di uno o più requisiti previsti dal presente Sistema per l'ammissione in via provvisoria o l'ammissione a tempo indeterminato alla rete EURES, l'UCN diffida il soggetto interessato a sanare le irregolarità riscontrate e/o a fornire eventuali chiarimenti in merito, assegnando un termine non superiore a trenta giorni di calendario.

Nel caso in cui il soggetto, destinatario della diffida, non provveda a sanare le irregolarità o a fornire i chiarimenti richiesti o i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, l'UCN sospende - dandone adeguata comunicazione - l'ammissione in via provvisoria o l'ammissione a tempo indeterminato alla rete EURES. Nel periodo di sospensione dell'ammissione in via provvisoria o dell'ammissione a tempo indeterminato, il soggetto sospeso non potrà svolgere l'attività in qualità di Membro o Partner EURES.

Decorsi trenta giorni di calendario dal provvedimento di sospensione, ove persista la situazione di irregolarità o i chiarimenti e la documentazione a supporto non risultino ancora sufficienti, l'UCN dispone la revoca del provvedimento di ammissione in via provvisoria o ammissione a tempo indeterminato e la conseguente cancellazione dall'elenco dei Membri e Partner di EURES.

L'UCN provvede, altresì, direttamente alla revoca del provvedimento di ammissione in via provvisoria o ammissione a tempo indeterminato alla rete EURES, nell'ipotesi di revoca del provvedimento di autorizzazione e iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro e/o di revoca del provvedimento di accreditamento ai servizi per il lavoro, quale condizione legittimante per la permanenza nella rete EURES.

Una volta revocata l'ammissione in via provvisoria o l'ammissione a tempo indeterminato – alla rete EURES - una nuova istanza potrà essere presentata decorsi almeno dodici mesi.

L'UCN e i Line Manager cooperano nello scambio di informazioni in merito ai soggetti ammessi, secondo il principio di leale e trasparente collaborazione istituzionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990.

CAPO IV Obblighi e modalità di erogazione dei servizi da parte dei Membri e Partner della rete EURES

Art. 9. Obblighi dei Membri e Partner

Tutti i Membri e i Partner EURES ammessi alla rete EURES si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dal presente Sistema di ammissione.

In particolare, sulla base di quanto previsto dagli articoli 20 e 22 del Regolamento, dovranno obbligatoriamente e gratuitamente:

- garantire un accesso facilitato dei lavoratori e dei datori di lavoro ai servizi offerti, prestando assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro che richiedano un sostegno per la registrazione al "Portale EURES" europeo;
- assicurare che i lavoratori e i datori di lavoro che utilizzano i servizi offerti abbiano accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi per l'aggiornamento, la modifica o l'eliminazione dei propri dati;
- garantire ai lavoratori e ai datori di lavoro l'accesso alle informazioni di carattere generale riguardanti il Portale EURES, la banca dati delle domande di lavoro e dei CV, la rete EURES, i recapiti dei Membri e dei Partner di EURES a livello nazionale ed europeo, le informazioni riguardo ai canali di reclutamento (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione delle sedi operative) e i pertinenti collegamenti internet;
- fornire opportuna reportistica delle attività svolte a cadenza semestrale, sulla base dei modelli forniti dall'UCN.

Tutti i Membri e Partner ammessi alla rete EURES dovranno obbligatoriamente rispettare, tenuto conto dei compiti per i quali sono stati ammessi, in via provvisoria o a tempo indeterminato, i criteri minimi comuni di cui all'Allegato I del Regolamento e quanto previsto dagli articoli 5 (Criteri minimi previsti dal Regolamento e criteri e requisiti nazionali) e 9 (Obblighi dei Membri e Partner), del presente Sistema consapevoli che il venir meno del possesso dei suindicati requisiti o il mancato rispetto dei predetti obblighi, comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 (Diffida, sospensione e revoca dell'ammissione alla rete EURES in veste di Membro o Partner EURES) del presente Sistema.

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES possono esporre il logo EURES a far data dal Decreto di ammissione formale alla rete, ma diventano pienamente operativi nelle rispettive funzioni esclusivamente a seguito della formazione di un Assistente EURES o di un Consulente EURES, secondo quanto specificato all'art. 5.2.4 del presente Sistema.

Qualora per il Membro o Partner ammesso si venisse a creare la situazione di assenza della quota minima di almeno un Assistente (per Partner che erogano esclusivamente i compiti di cui alle lettere a), b) e c.2) art.5 del presente Sistema o di almeno un Consulente EURES (per i Membri e i Partner che erogano il compito c.1) art. 5 del presente Sistema questo dovrà provvedere alla

formazione di altri operatori al fine di poter riprendere pienamente le proprie attività EURES, che nel frattempo si intendono sospese.

Qualora ciò non avvenisse in tempi ragionevoli, e comunque entro i successivi 18 mesi, l'ammissione in via provvisoria o a tempo indeterminato del Membro o Partner alla rete EURES decade.

Art. 10. Modalità di erogazione dei servizi (a titolo gratuito od oneroso)

Tutti i servizi offerti a favore dei lavoratori sono a titolo gratuito, pena l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 del presente Sistema.

Possono essere a pagamento i soli servizi offerti a favore dei datori di lavoro, ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 25, c. 2 del Regolamento. Resta inteso che i compensi percepiti (o le tariffe applicate) per i servizi erogati dai Membri e, se del caso, dai Partner di EURES, non possono essere più alti di quelli applicabili ad altri servizi comparabili erogati dagli stessi Membri e dai Partner di EURES.

Per essere applicabili, i compensi e/o le tariffe previsti devono essere dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di ammissione in via provvisoria o a tempo indeterminato.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 del presente Sistema da parte dell'UCN.

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES devono informare i datori di lavoro in modo chiaro e trasparente riguardo gli eventuali costi, tramite l'utilizzo dei propri canali di informazione, indicando chiaramente la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi.

Art. 11. Monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati

L'UCN definisce gli indicatori e le modalità di monitoraggio, verifica e controllo delle attività dei Membri e Partner della rete EURES, in coerenza con le indicazioni pervenute dall'Ufficio di Coordinamento Europeo.

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo i template e le modalità previste dall'UCN, il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 del presente Sistema.

Le risultanze derivanti dall'applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati da tutti i Membri e Partner ammessi alla rete EURES in via provvisoria o a tempo indeterminato saranno utilizzate dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale anche per procedere all'eventuale sospensione, revoca o mantenimento dell'ammissione in via provvisoria o a tempo indeterminato alla rete EURES.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di ammissione, in via provvisoria o a tempo indeterminato, alla rete EURES verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, a livello europeo e nazionale.¹

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza.

¹ Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE" come modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.